



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1841

Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport
femminili

Indice

1. DDL S. 1841 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1841	4

1. DDL S. 1841 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1841
XVIII Legislatura

Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili

Iter

8 ottobre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1841

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 226 del 9 giugno 2020.

Classificazione TESEO

SPORT PROFESSIONALE , DONNE

Articoli

FONDI DI DOTAZIONE (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), RENDICONTI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1841

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1841

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **NANNICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2020

Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili

Onorevoli Senatori. - In Italia si parla da tempo di far passare al professionismo sportivo i campionati femminili almeno negli sport dove il professionismo già esiste nei campionati maschili, per superare la disparità per cui atlete che svolgono di fatto un lavoro a tempo pieno non godono di retribuzioni mensili fisse, compensi previdenziali, tutele assicurative, sostegno alla genitorialità, a differenza dei loro colleghi uomini. Per fare l'esempio del calcio femminile, si pensi che ai campionati mondiali in Francia nel 2019 l'Italia era l'unica fra le otto migliori squadre del torneo a non avere un sistema professionistico nazionale.

Nella legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, con un emendamento presentato al Senato, il Parlamento ha inserito un contributo importante alla possibilità di equiparare le donne ai loro colleghi uomini, per estendere le tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo e per promuovere il professionismo nello sport femminile, di fatto introducendo un esonero contributivo al 100 per cento per tre anni per le società sportive femminili che stipulino con le atlete contratti di lavoro sportivo professionistici, dopo che le loro federazioni abbiano deliberato il passaggio al professionismo ai sensi della legge n. 91 del 1981. Per l'attuazione di quell'intervento, contenuto nel comma 181 della legge di bilancio 2020, è stato previsto uno stanziamento di quasi 11 milioni di euro in tre anni (2,9 nel 2020, 3,9 nel 2021 e 3,9 nel 2022).

Con l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la sospensione dei campionati sportivi, il lavoro già avviato da alcune federazioni sportive per deliberare il passaggio al professionismo femminile ha purtroppo avuto una battuta d'arresto. In particolare, il calcio femminile sembrava già pronto ad avviare il professionismo dal campionato 2021/2022 e sicuramente avrebbe poi trainato altri sport. Adesso l'esigenza è quella di non disperdere le risorse già stanziare per l'allargamento delle tutele del lavoro al mondo degli sport femminili, recuperandole con una duplice finalità: 1) aiutare gli sport femminili a far fronte alle ricadute dell'emergenza da COVID-19; 2) non fare passi indietro rispetto al passaggio al professionismo e al sostegno alle federazioni sportive che decideranno di farlo nel prossimo triennio.

Il presente disegno di legge, che consta di un solo articolo, prevede la costituzione di un « Fondo per il professionismo negli sport femminili », con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022: risorse recuperate proprio dall'abrogazione della decontribuzione inserita nella legge di bilancio 2020, che di fatto non è mai diventata operativa. La norma prevede, per le federazioni sportive che deliberino il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, la possibilità di presentare la domanda di accesso al Fondo per il 2020 per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché al sostegno al reddito delle atlete. Per gli anni 2021 e 2022, invece, i fondi possono essere richiesti dalle stesse federazioni per l'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete, la sicurezza e la salute dei tesserati, il reclutamento e la formazione delle atlete, la qualifica e la formazione dei

tecnici, la promozione dello sport femminile, la riorganizzazione e il miglioramento degli impianti sportivi. Il tutto per accompagnare il passaggio al professionismo negli sport femminili garantendo i diritti delle atlete e la sostenibilità economica delle società nella fase di transizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
 - a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:
 - 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
 - 2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
 - b) per gli anni 2021 e 2022:
 - 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
 - 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
 - 3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
 - 4) alla promozione dello sport femminile;
 - 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
 - 6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 7.

